

Dal 5 gennaio 2023 chi potrà iscriversi all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza?

Opzione 1 → iscritti professionisti che hanno ricevuto 2 incarichi tra il 16/03/2019 e il 16/03/2015 (negli ultimi **4 anni dall'entra in vigore dell'art. 356 CCI prima versione** = in vigore dal 16/03/2019)

Opzione 2 → iscritti professionisti che hanno ricevuto 2 incarichi tra il 20/11/2020 e il 20/11/2016 (negli ultimi **4 anni dall'entra in vigore dell'art. 356 CCI versione modificata dall'art. 37, co. 1, D.Lgs. 147/2020** = in vigore dal 20/11/2020 come previsto dall'art. 43 dello stesso D.Lgs. 147/20).

Opzione 3 → iscritti professionisti che hanno ricevuto 2 incarichi tra il 15/07/2022 e il 15/07/2018 (negli ultimi **4 anni dall'entra in vigore dell'art. 356 CCI versione modificata dall'art. 42, co. 1, D.Lgs. 83/2022** = in vigore dal 15/07/2022 come previsto dall'art. 51 dello stesso D.Lgs. 83/22).

La nostra interpretazione propende per l'Opzione 3, visto che l'attuale versione dell'art. 356 CCI è stata modificata più volte, prima col D.Lgs. 147/2020 e poi col D.Lgs. 83/2022.

A seguire vi spieghiamo il perché e riportiamo una tabella con le tre versioni dell'art. 356 CCI.

La prima modifica all'art. 356 CCI apportata dall'art. 43 del D.Lgs. 147/2020 - in quanto modifica di disposizioni del codice già vigenti - è entrata in vigore secondo il termine ordinario di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo correttivo e integrativo nella GU (in tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato nel suo parere al testo di legge).

Ciò vuol dire che l'art. 356 CCI vigente dal 20/11/2020 (data di entrata in vigore della prima modifica), laddove recitava *“Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti ... che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni”*, non poteva che essere interpretato se non sostituendo la locuzione *“data di entrata in vigore del presente articolo”* con la data del 20/11/2020.

Quindi: il 20/11/2020 avrebbero potuto ottenere l'iscrizione all'albo (primo popolamento) tutti i professionisti con almeno due incarichi ricevuti tra il 20/11/2016 e il 19/11/2020.

Ripetiamo: tale interpretazione è stata esplicitamente avallata anche dal CDS.

Non v'è motivo per non replicare gli stessi principi anche con la seconda modifica dell'art. 356 CCI apportata con il D.Lgs. 83/2022.

Anche in questo caso l'art. 356 CCI è stato nuovamente modificato. Ed è stato previsto che le modifiche sarebbero entrate in vigore insieme all'entrata in vigore del codice della crisi.

Diversamente, si dovrebbe opinare che l'ultimo intervento normativo - sopprimendo solo alcune parole dell'art. 356 CCI in vigore dal 20/11/2020 (quelle relative allo scomparso OCRI) - non fosse in grado di posticipare la sua intera entrata in vigore, che rimarrebbe fissata al 20/11/2020. Ma tale tesi non ci pare molto lineare e, soprattutto, si porrebbe al di fuori dell'intento del legislatore di fare entrare contestualmente in vigore le disposizioni correttive e integrative insieme all'impianto generale del nuovo codice.

Concludendo: per il primo popolamento dell'albo, crediamo che la soluzione più corretta sia quella di consentire l'iscrizione a tutti i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data del 15/07/2022, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

-segue tabella-

Art. 356 - Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza

Testo vigente = dal 15/07/2022 ¹	Testo modificato dal D. Lgs. 147/2020 In vigore dal 20/11/2020 ²	Prima formulazione del CCI in vigore dal 16/03/2019 al 19/11/2020
<p>1. [...]</p> <p>2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), e' di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, <u>che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni</u>, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché' del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.</p> <p>3. [...]</p>	<p>1. [...]</p> <p>2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, <u>che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni</u>, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché' del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.</p> <p>3. [...]</p>	<p>1. [...]</p> <p>2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) <u>che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni</u>, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché' del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.</p> <p>3. [...]</p>

Il team RasileLex

¹ Comma modificato dall'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 83/2022 del 17/06/2022.

² Testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2020 del 26/10/2020.